

PROGRAMMA ANNUALE 2017
DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A
SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Riferimenti normativi:

1. articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di "programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie";
2. l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come modificato dall'articolo 17, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che dispone, tra l'altro, "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. ...";
3. l'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (*legge finanziaria 2008*), come modificato dalla legge n. 133/2008 "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
4. l'articolo 3 comma 56 della legge n. 244/2007 (*legge finanziaria 2008*), come modificato
5. dalla legge n. 133/2008 "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo";
6. Il Capo II del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
7. l'articolo 6 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), che stabilisce che per l'anno 2013 la spesa annua ricompresa nel programma annuale di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma non può essere superiore al venti per cento (20%) di quella sostenuta nell'anno 2009;
8. il comma 420 della legge n. 190 del 23-12-2014 (*Legge di stabilità 2015*) prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: ...*(omissis)* ...*b)* di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; ... *(omissis)* ...*g)* di attribuire incarichi di studio e consulenza."

PROGRAMMA ANNUALE 2017

DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

SETTORE	SERVIZIO	ATTIVITÀ con riferimento alla quale si rende necessario conferire l'incarico	IMPORTO DA ISCRIVERE A BILANCIO			Finalità e progetti Per il cui perseguimento si intende programmare l'attività	Motivazione Che giustifica l'affidamento a soggetto esterno
			2017	2018	2019		
VEA	Nuovi Interventi Edilizi	Prevenzione incendi	183.468,48	--	--	predisposizione pratiche prevenzione incendi istituti scolastici e adeguamento centrali termiche	Conoscenze specialistiche, indisponibilità dell'organico
VEA	Nuovi Interventi Edilizi	Verifiche strutturali e indagini geologiche	326.363,20	--	--	Verifiche strutturali e indagini geologiche degli immobili provinciali	Conoscenze specialistiche, indisponibilità dell'organico
VEA	Energia e coordinamento ambientale	supporto legale finanziario al progetto ELENA		€ 51.000,00		PROGETTO ELENA PROSPER	Manca di professionalità adeguata all'interno dell'Ente – previsto da contratto sottoscritto con BEI – Banca Europea per gli Investimenti
VEA	Energia e coordinamento ambientale	supporto alla PDU progetto ELENA		€ 90.511,87		PROGETTO ELENA PROSPER	Manca di professionalità adeguata all'interno dell'Ente – previsto da contratto sottoscritto con BEI – Banca Europea per gli Investimenti
VEA	ATO e Servizi Ambientali	Gara ATEM gas	46.360,00	52.202,36		Predisposizione bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas	Conoscenze specialistiche, indisponibilità dell'organico
VEA	ATO e Servizi Ambientali	Servizio Idrico Integrato	48.190,00	40.000,00		2017: Piano d'ambito – 2018: asseverazione del Piano d'ambito	Conoscenze specialistiche, indisponibilità dell'organico
VEA	ATO e Servizi Ambientali	Gara ATEM gas	25.777,28			Gara servizio di supporto ai piccoli Comuni	Conoscenze specialistiche, indisponibilità dell'organico
VEA	ATO e Servizi Ambientali	Pianificazione Gestione Rifiuti	40.000,00			Modifiche Piano Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti	Conoscenze specialistiche, indisponibilità dell'organico
Affari generali e del personale	Trasporti	Servizio di assistenza tecnica ed economico-finanziaria per lo svolgimento delle attività propedeutiche e di supporto alla gara per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza della Provincia di Savona	60.000,00			Per poter procedere all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'ATO della Provincia di Savona di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 e ss. mm. e ii., è necessario effettuare un'analisi complessiva dello stato di fatto del servizio di trasporto pubblico locale (programma di esercizio, domanda di mobilità, asset patrimoniali, costi, risorse, quadro normativo, valutazione dei beni mobili ed immobili dell'attuale soggetto gestore funzionali al servizio di trasporto pubblico), nonché definire il nuovo servizio e predisporre tutti gli elaborati necessari da porre a base di gara;	Non esistono all'interno dell'Ente figure professionalmente idonee allo svolgimento delle attività propedeutiche e di supporto alla gara per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale dell'ATO di competenza della Provincia di Savona.